



COMUNE DI ALTOFONTE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Paese dell'Acqua e dell'Olio

**Avviso pubblico
per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio
2026/2029.**

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 27.11.2023 con la quale sono stati nominati i componenti del collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Altofonte per il triennio 2023/2026 il cui incarico andrà a scadere il 26.11.2026, salvo "*prorogatio*" prevista dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così recita: "*i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni*";

ATTESA la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2026/2029 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05/04/2012;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016, integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e modificato dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 6/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*, che, all'art. 10, *Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali* stabilisce che:

"1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: *omissis*

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

- 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città metropolitane: *omissis*
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.
5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di 4 incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è soppresso;
- b) al comma 3 le parole ", e sono rileggibili per una sola volta" sono soppresse."

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"*;
- il D.M. n. 475 del 25/09/1997 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali"*;
- il D.M. 20/5/2005 *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"*;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante *"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*;
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009"*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di

bilancio;

- l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;

- l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016, integrato dall'art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 e modificato dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 6/2021;

- il D.M. 21/12/2018, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"* pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;

- la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali n. 15 del 14 settembre 2021;

- il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del consiglio comunale;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della determinazione del responsabile del Settore 1° n.443 del 25/09/2026 rg 946;

RENDE NOTO

- **Che** il Consiglio comunale di Altofonte deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio, dei revisori dei conti per il triennio 2026/2029 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

- **Che** l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, e successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017 e dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 6/2021, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;

- **Che** la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n. 267/2000, nell'art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità;

- **Che** per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018 e della circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali n. 15 del 14 settembre 2021;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A", corredata da:

1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA);

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto concorrente per **la fascia 2** dichiara:
 - a) di essere iscritto da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) di avere svolto almeno n. 1 incarico di revisore dei conti presso enti locali, per la durata di tre anni;
 - c) il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
 - d) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017 e dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 6/2021 (non più di quattro incarichi);
 - e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - f) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - g) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 - h) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239, 240 del D.Lgs. 267/2000;
 - i) di accettare la carica in caso di nomina;
 - l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., limitatamente al procedimento in questione;
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
5. elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti con l'indicazione delle date di inizio e di fine incarico.

La mancanza di uno solo dei requisiti determinerà l'esclusione dalla selezione.

La mancanza o l'incompletezza dei documenti richiesti, salva regolarizzazione dei vizi formali, determinerà l'esclusione dalla selezione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.10.2026** del Comune di Altofonte tramite le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.altofonte.pa.it;
- consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Altofonte Piazza Falcone e Borsellino, 18 in busta chiusa e sigillata ai lembi;
- Raccomandata A/R all'indirizzo – Comune di Altofonte Piazza Falcone e Borsellino, 18 CAP 90072. In quest'ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna scrivere: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ALTOFONTE PER IL TRIENNIO 2026/2029"

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.

Responsabile del Procedimento sig. Santo Di Liberto Mail o PEC diliberto@pec.comune.altofonte.pa.it telefono 0916648233 al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Altofonte all'indirizzo <http://www.comune.altofonte.pa.it>, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione siciliana.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la manifestazione di interesse (Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

1.1. Ambito di applicazione

Il GDPR non si applica alle persone giuridiche.

La presente informativa si riferisce pertanto esclusivamente ai dati personali delle persone fisiche inserite nell'organizzazione delle persone giuridiche che intendano presentare la superiore istanza (di seguito "Interessati").

2. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare") è il Comune di Altofonte, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Altofonte (PA), Piazza Falcone e Borsellino, 18 CAP 90030.

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del GDPR, il Titolare ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), contattabile all'indirizzo e-mail gdpr@regulus.it.

3. Soggetti autorizzati al trattamento e Responsabili del Trattamento

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per conto e su delega del Titolare:

- a. da soggetti in servizio presso l'Ente specificamente individuati come "Autorizzati al trattamento", che ricevono istruzioni relative alle attività di trattamento da parte del Titolare;
- b. dai Responsabili delle Strutture dell'Ente specificamente individuati come "Responsabili interni del trattamento" ai sensi del "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679" dell'Ente;
- c. da soggetti esterni all'organizzazione del Titolare e da questo designati come "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR.

4. Tipologia dei dati trattati

I dati personali acquisiti e trattati dal Titolare nell'ambito della presente procedura sono:

- a. i dati personali contenuti nella manifestazione di interesse trasmessa dall'utente interessato, ivi compresi eventuali allegati;
- b. non si prevede di trattare dati particolari "ex sensibili" quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

I dati personali trattati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.

5. Finalità del Trattamento

Il trattamento è finalizzato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente connesse agli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti e dal regolamento sull'accesso civico dell'Ente, alla gestione della gara e dell'eventuale rapporto di collaborazione.

6. Base giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali è lecito sulla base delle seguenti condizioni:

- a. la necessità di dare seguito all'istanza degli interessati a seguito di avviso pubblico (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
- b. la necessità di adempiere agli obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
- c. la necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, con particolare riferimento alla gestione del procedimento attivato con la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).

La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge regionale siciliana n. 7/2019 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", dalla legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dalla specifica normativa richiamata dal superiore avviso.

7. Modalità del Trattamento

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, liceità, correttezza, trasparenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra enunciate.

Per quanto attiene alle concrete modalità di trattamento, il Titolare adotta adeguate misure tecnico/organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, al fine di garantire la tutela dei dati personali trattati e la riservatezza dell'interessato.

I dati personali potranno infine essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare.

8. Comunicazione e diffusione

Il Titolare, nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra indicate, potrà comunicare i dati personali degli Interessati:

- a. ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR;
 - b. a enti pubblici e/o privati e Autorità pubbliche che per legge o regolamento ne abbiano titolo;
- in particolare tali dati a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla regione Sicilia, alla Corte dei Conti.

E' fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente normativa, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

Al di fuori delle predette ipotesi i dati personali degli Interessati non verranno in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi

9. Trasferimento dati a paese terzo

Nell'ambito delle operazioni di trattamento il Titolare non si avvale di servizi che implicino il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo

10. Periodo di conservazione dei dati degli interessati

I dati sono conservati dal Comune di Altofonte nell'archivio corrente per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, dopo di che potranno transitare nell'archivio di deposito per un tempo complessivo non superiore a 10 anni, decorso il quale i documenti contenenti i dati che non abbiano interesse storico archivistico, saranno eliminati.

Resta salva l'eventualità che sia necessaria una conservazione per un periodo più lungo, non predeterminabile a priori, in conseguenza di azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni

11. Diritti degli interessati

L'Interessato ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui:

- a) il diritto di accesso ai suoi dati personali ex art. 15 GDPR;
- b) il diritto di rettifica dei suoi dati personali ex art. 16 GDPR;
- c) il diritto di cancellazione dei suoi dati personali ex art. 17 GDPR;
- d) il diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 GDPR;
- e) il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR.

Tali diritti potranno essere esercitati attraverso l'invio di specifica istanza, recante, quale oggetto, la dicitura "diritti privacy", all'indirizzo PEC dell'Ente: protocollo@pec.comune.altofonte.pa.it.

12. Reclamo

Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 GDPR) o di adire l'Autorità Giudiziaria (art. 79 GDPR)

13. Profilazione

Il Titolare non si avvale di strumenti di profilazione dei dati personali conferiti dall'Interessato

Altofonte, data della firma digitale

Il Responsabile del Settore 1°
Sig. Santo Di Liberto
(Firma digitale)